



PROCURA GENERALE della Corte di cassazione

7 ottobre 2025 – Terza sezione civile

R.G. n. 12397/2024 – n. 01 del ruolo dell'udienza pubblica –

Presidente: dott. Raffaele Gaetano Antonio Frasca

Consigliere Relatore: dott. Stefano Giaime Guizzi

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti e premesso che per l'esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia al contenuto dei documenti in atti, limitando qui, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti di parte di cui all'art. 121 c.p.c., le conclusioni al rilievo dei soli elementi e degli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le conclusioni, a definizione del procedimento, osserva:

1. La controversia in esame si incentra sull'interpretazione da dare all'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 259 del 2003, che, novellando nel 2021 il Codice delle comunicazioni elettroniche al fine di dare attuazione alla direttiva UE 2018/1972, istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, ha esteso gli istituti della prelazione e del riscatto previsti dalla legge n. 392 del 1978 ai beni immobili o porzioni di essi destinati alla installazione e all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. Pertanto, sembra opportuno principiare dall'inquadramento del dato normativo rilevante.
3. **L'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 259 del 2003**, così recita:



«In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, di beni immobili, o di porzioni di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

4. Tale disposizione è stata introdotta **dall'art.1, comma 1, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207** (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche).
5. Il quale, a sua volta, è stato emesso a seguito della delega conferita dalla **Legge 22 aprile 2021, n. 53** (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), il cui **art. 4** (rubricato: Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche), così prevede:

« 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico (e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza



di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;

e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'internet delle cose, come il *Low Power Wide Area Network* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;

f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;

h) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;

i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla



promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing».

6. Interessante è richiamare anche **l'art. 32 (così rubricato: Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea) della Legge 24 dicembre 2012, n. 234** (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).
7. Alla luce di tale quadro complessivo quadro normativo, è possibile svolgere le seguenti considerazioni:
 - a) il legislatore italiano ha introdotto il divisato comma 4 dell'art. 51 del D.lgs. n. 259 del 2003, senza che in alcun modo il dato testuale della **Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018** che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (consultabile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972>) imponesse inderogabilmente alcunché in tal senso: non vi è infatti in essa alcuna previsione impositiva dell'obbligo di assicurare la prelazione in caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, di beni immobili, o di porzioni di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
 - b) neanche la legge delega 22 aprile 2021, n. 53 di cui al riportato art. 4 contiene una qualche disposizione che abbia resa imperativa l'adozione di siffatta misura legislativa.
8. Nondimeno, non si ignora che la giurisprudenza costituzionale riconosce al legislatore delegato una certa discrezionalità tale da non ridurlo, anche in considerazione, comunque, della sua collocazione nell'ambito delle fonti primarie, al mero svolgimento di una funzione di rango quasi regolamentare, priva di autonomia precettiva, in aperto contrasto con il carattere, pur sempre primario, del provvedimento legislativo delegato (sentenza n. 98 del 2015). In altri termini, come afferma la sentenza n. 146 del 2015, l'art. 76 Cost. non riduce la funzione del legislatore delegato a una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante poiché consente l'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e



completamento dei contenuti di indirizzo della delega, nel quadro della fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi. Sempre sul punto, particolarmente calzante si presenta il seguente passaggio argomentativo della sentenza n. 96 del 2024, ove per l'appunto si legge: «Va ricordato che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, i confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati, con la conseguenza che, nell'ambito di tale cornice, riveniente da un'interpretazione anche sistematica e teleologica della delega, deve essere inquadrata la discrezionalità del legislatore delegato, il quale è chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega, potendo così ben svolgere un'attività di «riempimento» normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione «legislativa» (tra le altre, sentenze n. 79 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 104 del 2017).

Tenendo conto, quindi, del grado di specificità dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell'oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla “lettera” del testo normativo, a cui si affianca l'interpretazione sistematica sulla base della ratio legis, emergente dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalità che essa persegue (sentenze n. 22 e n. 7 del 2024). In sostanza, il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega deve essere compiuto partendo dal dato letterale per poi procedere a verificare se l'attività del legislatore delegato, nell'esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell'attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la *ratio* della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015 e n. 119 del 2013). La discrezionalità conferita dalla legge è particolarmente ampia quando la delega riguarda, come nella fattispecie in esame, un intervento normativo molto esteso su settori dell'ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere (sentenza n. 84 del 2024): in questi casi, infatti, i principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante, con



- conseguente ampiezza del potere e dell'«attività di “riempimento” normativo» conferiti al legislatore delegato (sentenze n. 22 del 2024 e n. 166 del 2023)».
9. Ora, nel caso di specie un qualche possibile dubbio circa la legittimità della disposizione in esame può essere superato dalla constatazione che la sostituzione dell'art. 51 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 da parte dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 si muove, integrandola e completandola, nell'ambito della cornice delineata dalla legge delega come enucleabile da un'interpretazione anche sistematica e teleologica della stessa, senza presentare aspetti che rendano irriducibilmente dicotomica la scelta del legislatore delegato rispetto alla *ratio* della norma delegante. Peraltro, non si può non considerare che la soggetta materia è caratterizzata da un alto tasso di tecnicità per cui è sconsigliata una normazione primaria direttamente emessa da parte delle Camere, essendo, invece, necessaria una visione di insieme che persegua in modo olistico l'orizzonte teleologico disegnato dal legislatore delegante.
10. In questa prospettiva coglie il segno il ricorso che, alla pg. 15, ben delinea la *ratio* dell'intervento legislativo, che, iscrivendosi nel più ampio obiettivo di incentivare l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, coerentemente si propone di preservare l'investimento effettuato dagli operatori, senza conculcare in modo incisivo l'autonomia privata del locatore o del concedente. Quest'ultimi, infatti, non sono costretti a disporre del loro diritto; né tantomeno sono limitati nella determinazione del prezzo che intendono ottenere: l'unico vincolo loro imposto è nell'*electio* della controparte, essendo tenuti prima a interpellare l'operatore in ragione del suo diritto di essere preferito a terzi a parità di condizioni nella stipula del relativo contratto proprio al fine di salvaguardare il suo investimento per la realizzazione di un'opera strategica di interesse pubblico. Epperciò, la disposizione si muove, come detto, nella medesima direzione perseguita dalla **Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018**, come indicata nella relazione governativa al D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 (consultabile all'indirizzo

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DLGS_DIRETTIVA_2019_19



[72 RI.pdf](#)), ossia: creazione di un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i co-investimenti e ad introdurre specifiche previsioni regolamentari nel caso di operatori *wholesale only*.

11. Sul punto va ulteriormente rimarcato che la detta Direttiva, **all'art. 3**, rubricato "Obiettivi generali", precisa che «le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il BEREC, la Commissione e gli Stati membri perseguono ciascuno dei seguenti obiettivi generali», fra cui alle lettere a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione; c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l'Unione, [...]. In tal senso, al successivo **par. 4 lett. d) del medesimo art. 3** è stabilito che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti « promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione». Parimenti, il successivo **art. 73**, rubricato: "Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate" al **par. 2, lett. e)** prevede che le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli: « investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi».
12. La disciplina europea è dunque tutta nel senso di favorire gli investimenti, quale imprescindibile mezzo per diffondere l'accesso alle reti ad alta velocità, tenendo in debito conto del rischio sostenuto dagli investitori.



13. E di ciò non può non tenersi conto in sede di chiesta declinazione del dato normativo che qui viene in rilievo.
14. La Corte di giustizia ha affermato l'obbligo dell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione sin dalla sentenza *Von Colson et Kamann*, laddove si precisa che: "l'obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva n. 76/207, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato contemplato dall'art. 189, 3° comma" (punto 26). E l'obbligo riguarda qualunque fonte del diritto comunitario, dalle norme primarie alle decisioni quadro, chiarendo che esso copre finanche le raccomandazioni, anche se sprovviste di un'efficacia vincolante, di modo che, come osservato in dottrina (si v. A. Circolo in <https://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/qui-24.pdf>), «ricade sul giudice nazionale l'obbligo di assicurare un'interpretazione ed un'applicazione del diritto interno "in tutta la misura del possibile" conforme ai precetti del diritto comunitario; ovvero "in tutti i casi in cui questo gli lascia un margine discrezionale" e, comunque, "nei limiti delle [sue] competenze"». Dunque, è compito del giudice interno di assicurare il raggiungimento il miglior effetto utile che la direttiva si propone di conseguire.
15. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale, infatti, è inerente al sistema del TFUE, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme dell'Unione quando risolve la controversia a esso sottoposta. Ne consegue che spetta al giudice nazionale dare al diritto interno, in tutti i casi in cui questo gli lascia un margine discrezionale, un'interpretazione e un'applicazione conformi alle esigenze del diritto UE, e, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, disapplicare le norme nazionali



incompatibili.

16. Seguendo questo criterio esegetico, la disposizione va declinata in coerenza con la sua *ratio* e il complessivo ambiente normativo in cui si colloca. Di essa, pertanto, va data un'applicazione volta a preservare in modo massimo l'investimento fatto dall'operatore, senza che ciò comporti una eccessiva limitazione dell'autonomia privata del locatore o del concedente, agente secondo i canoni della buona fede oggettiva (e, quindi, con obbligo di lealtà e salvaguardia rispetto alla sua originaria controparte contrattuale).
17. Ne segue che il richiamo che l'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 259 del 2003 opera agli artt. 38-39 della legge n. 392 del 1978 va inteso principalmente come un rinvio ai dettagli tecnico-procedurali con cui si fa valere il diritto di prelazione e il seguente diritto di riscatto piuttosto che come un rinvio che perimetri la portata della disposizione, circoscrivendola in positivo unicamente al caso di trasferimento a titolo oneroso del solo diritto di proprietà del cespite.
18. D'altro canto, manca nell'ordito letterale del citato art. 51, comma 4 un riferimento espresso al trasferimento a titolo oneroso del bene mentre proprio l'utilizzo del verbo "applicare" rimanda alla mera estensione del profilo tecnico-procedimentale di cui alla legge n. 392 del 1978, essendone affatto diverse la genesi e lo scopo di siffatte fonti normative. E' chiaro che se il legislatore avesse voluto perimetrare il raggio della disposizione meramente al caso del trasferimento del solo diritto di proprietà ne avrebbe fatto espresso riferimento all'interno del detto art. 51, comma 4, mentre appare più congruente con la *ratio legis* e coerente con il richiamo (si v. la ridetta relazione governativa) all'articolo 90 del decreto legislativo n.259 del 2003 (e, quindi, al concetto per cui e gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, o gestiti dallo Stato, e le opere accessorie necessarie per il loro funzionamento, sono considerati di pubblica utilità) allargarne l'ambito sino a ricomprendervi non solo il caso del trasferimento del diritto di proprietà, ma anche quello di costituzione di un diritto reale minore. Tale ultima eventualità, infatti, come indicato in ricorso, nella sua sostanza effettuale, presenta un'*eadem ratio* rispetto al caso tipico e, quindi, reclama l'applicazione della medesima disciplina in quanto, diversamente opinando,



la condotta contrattuale si può tradurre in un aggiramento della cennata previsione, producendo anche l'effetto di eludere il diritto di prelazione spettante all'operatore di comunicazione, così, finalmente, integrando un disincentivo per colui che abbia investito in strutture atte a implementare la connessione ad alta velocità nell'interesse generale dell'utenza. Né è testimonianza plastica il contratto qui denunciato, il cui art. 3, siccome riportato alla pg. 12 del ricorso, così recita: « a) ciascuna parte concedente si impegna in conseguenza del presente contratto a non realizzare né a far realizzare, oltre a quanto già realizzato, su propri terreni o propri fabbricati, altre antenne ed apparati tecnologici, entro il raggio di 2 (due) chilometri dalla attuale stazione di comunicazioni radioelettriche ed, in generale, a non realizzare né a far realizzare da parte della società conduttrice, di sue controllanti, controllate o collegate, impianti di telecomunicazioni e/o apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, la cui messa in esercizio sia anche solo potenzialmente in grado di depauperare e/o ledere i diritti/aspettative economiche nascenti dal presente contratto a favore della parte usufruttuaria, assumendo la parte concedente di ciò espresso impegno con la sottoscrizione del presente atto». È, dunque, ben possibile ritenere che la presenza dell'infrastruttura costituisca elemento centrale dell'operazione economica realizzata con il contratto per cui è lite, del pari inserendosi nella sua causa in concreto, appunto, da declinarsi come «sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare»; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale: Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26975, 26974, 26973, 26972.

19. Non pare estranea alla riflessione appena svolta, peraltro, la possibilità di far valere, nell'ambito di un inquadramento costituzionale della cennata questione interpretativa, il tema del rapporto tra lavoro e rendita, rispetto al quale la Costituzione, da un punto di vista assiologico, non è neutrale. Peraltro, il bilanciamento da effettuare non è fra due interessi privati: quello del locatore e del concedente e quello dell'operatore, occorrendo tener presente che, come si ricava dalla complessiva disciplina innanzi esposta, nel caso di specie, in tensione rimangono l'interesse privato del locatore e del concedente e quello generale dell'utenza alla progressiva sempre più ampia



diffusione della possibilità di connessione a banda larga rispetto al quale la tutela dell'interesse egoistico del privato operatore costituisce un passaggio mediano e strumentale. Come detto più volte, proprio in questa prospettiva esegetica, la necessità di preservare la redditività degli investimenti operati giustifica – anzi, rende necessaria – la descritta minima compressione della sfera di autonomia privata, la quale, con tutta evidenza, si presenta, secondo un criterio di proporzionalità, inteso come «requisito di sistema nell'ordinamento costituzionale italiano»: sentenza n. 203 del 2024, del tutto congrua e coerente con l'indispensabile necessità di assicurare garanzia dell'effettività del diritto europeo che è teleologicamente dettata a tutela del perseguimento di obiettivi di interesse generale (costituiti dal superamento del divario digitale nell'Unione, quale momento «essenziale per permettere a tutti i cittadini dell'Unione di avere accesso a internet e servizi digitali all'avanguardia»: considerando 63 della Direttiva (UE) 2018/1972), in vista del cui raggiungimento è necessario «incoraggiare sia gli investimenti, sia la concorrenza, in modo da incrementare la crescita economica, l'innovazione e la scelta dei consumatori», posto che le «comunicazioni elettroniche stanno diventando indispensabili per un numero crescente di settori» (considerando 26 e 30 della Direttiva (UE) 2018/1972).

20. In via subordinata, qualora codesta Corte serbi qualche dubbio sulla praticabilità di siffatto sentiero interpretativo estensivo e quale giudice nazionale di ultima istanza ritenga che la corretta applicazione del diritto dell'Unione non si imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (c.d. *acte clair*), si chiede che si proceda al rinvio pregiudiziale, di cui all'art. 267, comma 3, TFUE, comunque ricorrendo in tal caso i tre requisiti: “(i) una questione generale di interpretazione del diritto dell'Unione (anziché una questione relativa alla sua applicazione); (ii) su cui esistono oggettivamente più interpretazioni ragionevolmente possibili; (iii) per la quale la risposta non può essere dedotta dalla giurisprudenza esistente della Corte (o riguardo alla quale il giudice del rinvio intende discostarsi da tale giurisprudenza)” (punto 134 delle note, ancorché non del tutto pacifiche, conclusioni dell'avv. generale Bobek alla causa C-561/19: cfr. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=2399>



04&doclang=IT). Si tratta di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea se il tenore complessivo della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, come desumibile dalle richiamate disposizioni e dai cennati considerando, osti a un'interpretazione e applicazione dell'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 259 del 2003 tale da non ricomprendere nel suo ambito d'azione oltre al caso del trasferimento a titolo oneroso della piena proprietà, anche quello di atti costitutivi di c.d. "diritti reali minori" tra cui l'usufrutto, così da non riconoscere in detta ultima ipotesi il diritto di prelazione e di riscatto di cui agli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 in favore del conduttore o del concessionario a diverso titolo, reale o personale, di beni immobili, o di porzioni di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

PER QUESTI MOTIVI

l'Ufficio conclude perché codesta On. Corte di cassazione voglia

- Accogliere il ricorso;
- In via subordinata, rimettere alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione.

Roma, 19 luglio 2025

per il Procuratore generale

Fulvio Troncone, sostituto

